

COMUNE DI SALUDECIO

PROVINCIA DI RIMINI

Disciplinare d'incarico professionale per la redazione della VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE del Piano Regolatore Generale.

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ la dott.ssa Antonella Alagia nella qualità di Responsabile del Settore Urbanistica, Edilizia Privata e Patrimonio, _____ ed il professionista dr. arch. Giancarlo Primavera _____, con studio professionale in 47841 Cattolica (RN), Piazza Enrico Berlinguer n. 26/M, tel. e fax n. 0541 958890, _____, iscritto all'Ordine degli Architetti, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Pesaro/Urbino al n. 313

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto dell'incarico:

1. Il Comune di Saludecio come sopra rappresentato, conferisce al professionista anzi detto l'incarico dello studio e redazione della VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE del piano regolatore generale, fino alla sua approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale.

Art. 2) Prestazioni professionali:

1. Il professionista incaricato tenuto a predisporre gli elaborati e la documentazione della VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE in conformità alla vigente legislazione urbanistica statale e regionale, nonché in conformità alle direttive dell'Amministrazione comunale, previa analisi e studio delle mutate realtà socio-economiche ed urbanistiche che hanno portato ad ampliare la zona artigianale e rivedere lo strumento urbanistico tutt'ora in vigore.

2. In particolare, ai sensi dell'art. 5, della Circolare del Ministero dei LL. PP. n. 6679 del 01-12-1969, le prestazioni del professionista dovranno, di norma, comprendere:

- a) aggiornamento dello stato di fatto;
- b) aggiornamenti delle previsioni per aspetti di dettaglio relativi alle aree residenziali;
- c) previsioni di nuovi insediamenti produttivi;
- d) previsioni di nuove infrastrutture pubbliche e d'uso pubblico;
- e) programmi e fasi d'attuazione.

3. La documentazione e gli elaborati da fornire saranno quelli indicati all'art. 48 LUR, come modificato dall'art. 41, LR 23/80 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 3) DOCUMENTAZIONE DI BASE

1. L'Amministrazione comunale fornirà al professionista tutti i dati conoscitivi e la documentazione di base necessaria per lo studio e la redazione degli elaborati della VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE di cui al precedente art. 2.2. In particolare, l'Amministrazione comunale tenuta a fornire:

- a) copia completa dello strumento urbanistico in vigore alla data in cui si chiede la VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE;
- b) la base informatica della cartografia generale del Territorio Comunale e degli elaborati del PRG Vigente e degli elaborati grafici alle varie scale;
- c) dati statistici sulla popolazione;
- d) dati statistici sulle attività economiche e produttive;
- e) copia del piano paesistico regionale;
- f) copia del piano territoriale di coordinamento.

3. La documentazione non fornita dall'Amministrazione comunale sarà approntata dal professionista incaricato.

4. Le spese sostenute dal professionista per il reperimento del materiale mancante saranno rimborsate nelle somme effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.

Art. 4) IMPEGNI DEL PROFESSIONISTA

1. Il professionista si impegna a tenere gli opportuni contatti con l'Amministrazione comunale per sottoporre all'esame le soluzioni di VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE proposte nelle varie fasi dell'incarico ed i relativi elaborati, nonché ad essere disponibile per eventuali incontri con enti, commissioni consultive o gruppi indicati dall'Amministrazione comunale.

2. Il professionista si impegna a rispettare i seguenti tempi di consegna:

a) consegna dell'indirizzo progettuale della VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE entro 2 (due) mesi a decorrere dalla consegna da parte dell'Amministrazione comunale della documentazione di base di cui al successivo art. 5), primo comma;

b) consegna della progettazione di massima della VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE entro 2 (due) mesi a decorrere dalla data della comunicazione scritta di approvazione dell'indirizzo progettuale, da parte dell'Amministrazione comunale;

c) consegna di tutti gli elaborati del Progetto definitivo per la VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE, in una copia, entro 2 (due) mesi a decorrere dalla data della comunicazione scritta di approvazione della progettazione di massima da parte dell'Amministrazione comunale.

3. I suddetti termini verranno congruamente prorogati in caso di forza maggiore, per giustificati motivi o per l'entrata in vigore di normative di legge nazionali o regionali in materia, in data posteriore alla firma della presente convenzione.

Art 5) IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. L'Amministrazione comunale si impegna a fornire al professionista tutta la documentazione di base di cui al precedente art. 3 entro giorni 30 (trenta) dalla data di esecutività della presente convenzione.

2. L'Amministrazione comunale si impegna altresì a far conoscere le proprie determinazioni sugli studi ed elaborati consegnati dal professionista di cui al precedente art. 4, comma 2, punti a)-b)-c), entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla consegna dei relativi elaborati.

Art. 6) COMPENSI PROFESSIONALI

1. L'onorario che l'Amministrazione dovrà corrispondere al professionista viene stabilito in conformità alla Tariffa professionale per le prestazioni urbanistiche (circolari del Ministero dei LL. PP. Direzione generale urbanistica, n. 6679 del 01-12-1969 e n. 22 del 10-02-1976) con aggiornamenti in base a indici ISTAT, in applicazione dell'art. 5 della Tariffa nazionale per ingegneri ed architetti (legge 02-03-1949. n. 143 e succ. aggiornamenti).

2. L'onorario complessivo (comprese le spese forfetizzate rimborsabili) per la predisposizione della VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE in oggetto è determinato come di seguito:

3. L'onorario base di riferimento:

a) abitanti al 30-09-2004 n. 2505

b) onorario (TAB. A):

1.652,66-[(1.652,66-1.239,50):1'000x505] = € 1.445,61

Spese rimborsate in modo forfetario (TAB. B):

45-[(45-41):1.291,14x154,47]= 44.52% = € 643,59

Totale onorari e spese conglobate = € 2.089,20

Adeguamento ISTAT (giu 2004, ultimo indice conosciuto): 1441,0% = € 30.105,37

Totale parziale = € 32.194,57

Riduzione, in applicazione art. 12 bis, legge n. 155/'89: - 20% = € 6.438,91

Totale parziale	= €	25.755,66
Riduzione per studio parziale di variante: - 80%	= €	20.604,13
		<hr/>
Importo netto, onorari e spese conglobate	= €	5.151,13

arrotondato a € 5.000,00.

5. Per le eventuali prestazioni professionali accessorie o successive al completamento del presente incarico, quali:

- a) approntamento della documentazione di base;
- b) partecipazione a riunioni o incontri esterni con Enti, Commissioni, ecc.;
- c) esame delle osservazioni od opposizioni e stesura delle controdeduzioni;
- d) ecc., tutte quelle spese da rimborsare a parte ai sensi della vigente T.P.;

i compensi saranno valutati a parte in aggiunta all'onorario di cui al precedente IV comma.

Questi ultimi compensi saranno valutati in ragione del tempo impiegato (computati a vacanza oraria in base all'art. 10 della citata Circolare 6679/69 debitamente rivalutati con i dati ISTAT) e in ragione delle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate.

Ai soli fini fiscali e del necessario impegno di spesa l'importo presunto di tali compensi viene forfettariamente determinato in € 500,00, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di resoconto delle prestazioni effettivamente eseguite e documentate.

6. All'importo complessivo dell'onorario ed eventuali compensi accessori dovuti al professionista si dovrà aggiungere:

- a) il contributo integrativo del 4%;
- b) l'IVA nella percentuale in vigore alla data di missione della fattura.

Art. 7) PAGAMENTO DEI COMPENSI

1. I compensi di cui al precedente articolo dovranno essere versati per acconto nei seguenti termini:

- 15%, pari a € 750,00, entro 30 giorni dall'esecutività della presente convenzione;
- 15%, pari a € 750,00, entro 6 mesi dall'esecutività della presente convenzione;
- 30%, pari a € 1.500,00, entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati del Progetto di massima di cui al precedente art. 4, II comma, punto b);
- 30%, pari a € 1.500,00, entro 30 giorni dalla consegna degli elaborati del Progetto definitivo di cui al precedente art. 4 II comma, punto c);
- 10%, pari a € 500,00, entro 60 giorni dall'approvazione della VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE da parte del Consiglio comunale.

2. Il saldo delle prestazioni accessorie di cui al precedente art. 6, V comma, dovrà avvenire entro 60 giorni dall'espletamento delle stesse, alla presentazione della notula.

3. Da tutte le scadenze previste, sulle somme dovute e non pagate decorrono, a favore del professionista, gli interessi legali, raggugliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 9 della legge 02-03-1949, n. 143.

Art. 8) INADEMPIENZE CONTRATTUALI

1. Nel caso in cui il professionista non consegni gli elaborati nei termini previsti dal precedente art. 4, verrà applicata una penale computata in ragione dell'1% (uno) dell'onorario complessivo per ogni mese (o frazione superiore a 15 giorni) di ritardo.

2. Nel caso in cui il ritardo superi la durata di 12 (dodici) mesi, l'Amministrazione comunale potrà, con deliberazione consiliare motivata, stabilire la revoca dell'incarico: in tal caso compete al professionista il compenso per la sola prestazione parziale fornita fino alla data della suindicata deliberazione, decurtato dalla penale maturata secondo i disposti del precedente comma e senza le maggiorazioni di cui al successivo comma 4.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale non rispetti i termini previsti dal precedente art. 5 il professionista incaricato ha diritto alla rivalutazione dell'onorario secondo gli adeguamenti degli indici ISTAT, alla data in cui l'Amministrazione comunale adempie agli impegni assunti.

4. Qualora l'Amministrazione comunale di sua iniziativa proceda alla revoca del presente incarico, al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto o

predisposto, sino alla data della comunicazione di revoca, con la maggiorazione del 25% sugli onorari dovuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 02-03-1949, n. 143 e successive modificazioni.

5. Nel caso di cui sopra il professionista ha altresì diritto, sempre ai sensi del medesimo art. 10, ad una maggiorazione, a titolo di risarcimento degli eventuali danni, da valutarsi forfettariamente per un importo non superiore al 25% degli onorari.

6. La revoca dell'incarico di cui al precedente IV comma deve essere disposta con deliberazione consiliare motivata.

Art 9) PROPRIETA' DEL PROGETTO

1. Il progetto di VARIANTE SPECIFICA PER L'AMPLIAMENTO DELLA ZONA ARTIGIANALE predisposto dal professionista resterà di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione comunale, la quale potrà far apporvi tutte le modifiche o varianti ritenute opportune o necessarie in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio.

Art. 10) DIVERGENZE

1. Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del contratto in questione si ritiene competente il Foro di Rimini.

Art.11) COPIE

1. Il professionista è tenuto a predisporre, a propria cura e spese una copia completa di tutti gli elaborati preliminari e definitivi.

2. Ulteriori ed eventuali copie richieste o copie in radex ecc., saranno predisposte a cura del professionista ma a spese dell'Amministrazione.

Art. 12) EFFETTI DELLA CONVENZIONE

1. Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Tariffa professionale degli ingegneri e architetti di cui alla legge 02-03-1949 n. 143 e successive modificazioni ed alle circolari del Ministero dei LL. PP. n.6679 del 01-12-1969 e n. 22 del 12-02-1976.

2. La presente convenzione impegnativa per il professionista dopo la sua sottoscrizione, mentre per l'Amministrazione comunale lo diventerà solo dopo l'esecutività, ai sensi di legge, della deliberazione d'incarico.

Art. 13) – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le parti danno atto che ai sensi della L.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187/2010 convertito con L. 217/2010, il Professionista si obbliga ad osservare le disposizioni di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto dei suddetti obblighi comporterà la risoluzione del contratto "ipso iure", ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Il Professionista si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità" siano rispettati anche dagli eventuali sub-appaltatori. Inoltre, allo scopo, i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato (anche se non in via esclusiva), e dovranno essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Settore Urbanistica _____
dott.ssa Antonella Alagia

il professionista incaricato _____
dr. arch. Giancarlo Primavera

Municipio di Saludecio (Rn), li _____